



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 709

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 21.02.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Coppa Italia Serie B Maschile

GARA DEL 17/02/2026: ASD DIAZ - ASD REAL CAROVIGNO

Reclamo proposto da: Real Carovigno

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto nei termini abbreviati di cui al Comunicato Ufficiale n. 110/A F.I.G.C. del 11/12/2025 dalla Società A.S.D. REAL CAROVIGNO avverso l'esito della gara in oggetto valevole per la fase di qualificazione della Coppa Italia di Serie B Maschile in oggetto osserva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi il giocatore ha schierato tra le sue fila il calciatore IODICE ANTONIO, in posizione irregolare in quanto in corso di squalifica.

Sostiene la ricorrente che il calciatore suddetto non poteva prendere parte alla gara in quanto ancora gravato da squalifica di una gara ricevuta nel corso della s.s. 2023/2024 nell'ambito della competizione Coppa Italia di serie B quando militava nella medesima società Asd Diaz (comminata dal giudice sportivo nel C.U. 820/2024).

Nella stagione successiva 2024/2025 il calciatore lodice veniva tesserato per la società Futsal Andria militante nel campionato di C1, non scontando la squalifica e non prendendo neppure parte alla Coppa Italia Nazionale di serie B.

Per l'effetto, la società reclamante lamenta la posizione irregolare del calciatore lodice nella partita del 17.2.2026, poiché lo stesso ha preso parte alla gara pur non avendo mai scontato la giornata di squalifica a lui comminata nella s.s. 2023/2024.

Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che l'eventuale squalifica pregressa avrebbe dovuto essere scontata in Campionato e non in Coppa Italia, e che comunque il calciatore si trovava in posizione regolare in quanto aveva già scontato



la squalifica residua in altre gare di campionato Cle Coppa Italia C1 successive alla pubblicazione del C.U. 820 avvenuta il 28/03/2024.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Ai sensi dell'art.21 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva:

"7. ... Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività. .

Ebbene in applicazione del disposto di cui sopra l'eventuale residua squalifica del giocatore Iodice Antonio ricevuta in una gara di quarti di finale Coppa Italia di serie B Maschile Final Eight della stagione sportiva 2023/2024, considerato che la squadra nella quale militava veniva eliminata all'esito dell'incontro, avrebbe dovuto essere scontata nel Campionato della stagione sportiva successiva 2024/2025 e non più in una gara di Coppa Italia qual è quella oggetto del presente ricorso.

Per tutto quanto sopra premesso il giocatore Iodice Antonio ha potuto prendere parte all'incontro in questione in posizione regolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 692 del 20/02/2026 decide:

a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro A.S.D. DIAZ - A.S.D. REAL CAROVIGNO 9 - 3 ;

b) la tassa di reclamo viene addebitata.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 21/02/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia